

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2239

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SATANASSI, NEBBIA, BARCA, ANTONELLIS, BARZANTI, BELLINI, BINELLI, BONCOMPAGNI, CERRINA FERONI, CHERCHI, COCCO, FITTANTE, GIOVANNINI, IANNI, LOPS, POLI, TOMA, VISCO, ZOPPETTI**

*Presentata il 7 novembre 1984*

### Autorizzazione alla vendita di benzina miscelata con alcole etilico di origine agricola

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'alcole etilico assoluto è l'unico prodotto che può essere utilizzato, senza alcuna modifica dei motori, come carburante per autoveicoli, in miscela (fino al 15 per cento) con la benzina.

L'alcole etilico, inoltre, può essere usato come materia prima per la chimica; attraverso varie reazioni può essere trasformato in un gran numero di prodotti di importanza commerciale: acetati, coloranti, materie plastiche, fibre tessili sintetiche, insetticidi, gomme sintetiche e molti altri.

Lo sviluppo di una politica dell'alcole etilico risponde a tre esigenze:

a) la prima è di carattere politico e strategico in quanto è essenziale creare delle fonti di energia nazionali; gli avve-

nimenti politici che viviamo e vivremo mostrano che l'approvvigionamento di petrolio è soggetto a considerevoli incertezze, qualunque sia la situazione politica e geografica dei paesi esportatori;

b) la seconda è di natura finanziaria: può essere ridotta l'emorragia di divise estere; il miglior modo per guadagnare della valuta estera è di economizzarla, e ciò può essere fatto anche rimpiazzando parte delle importazioni di petrolio con la produzione di alcole etilico di fermentazione;

c) la terza è di natura economica: una politica dell'alcole etilico consente, infatti, di attivare processi di sviluppo agricolo integrato a carattere agro-industriale nelle aree ad economia depressa, e di valorizzare aree agricole marginali; inoltre consente di far fronte alla situa-

zione di crisi in cui si troveranno alcune produzioni agricole (barbabietola da zucchero, uva), quando diminuiranno o cesseranno gli aiuti comunitari.

Con la legge 28 luglio 1984, n. 408 (*Gazzetta Ufficiale* 2 agosto 1984), sulla nuova normativa relativa al regime fiscale degli alcoli, l'impiego in distilleria di alcune materie prime agricole, fra cui il sorgo, non è più penalizzato.

Questa legge, insieme ai risultati positivi di quattro anni di ricerca e sperimentazione genetica, agronomica e industriale, inducono a proporre al mondo agricolo l'avvio su scala reale, della coltivazione del sorgo zuccherino, una coltura il cui prodotto lordo vendibile per ettaro è ampiamente competitivo con quello di altre colture.

Il sorgo è una pianta ad alto contenuto energetico e, per questa ragione, è conveniente il suo impiego nella produzione di energia sotto forma di alcole etilico.

L'impiego come carburante di alcole etilico da sorgo e da altre piante alcoligene è un aspetto — e non il più importante — in quanto l'alcole etilico troverà ampio impiego anche nell'industria alcol-chimica per la produzione di etilene ed altri composti oggi ottenuti per via petrolchimica.

Dalla petrolchimica alla biochimica: il salto di qualità dei tempi moderni entro un progetto agro-industriale in cui l'agricoltura viene ad assolvere un ruolo — non certamente secondario — di produttrice di energia e di materie prime industriali.

Non bisogna comunque commettere l'errore di confrontare i prezzi, più o meno assistiti, dell'attuale industria agro-alimentare con quelli delle materie prime agricole destinate alla produzione di alcole etilico da impiegare come carburante o come materia prima per la chimica.

La più elevata resa di alcole etilico per ettaro, i minori costi di lavorazione e di raccolta e la sicurezza di vendita renderanno appetibili e remunerative le coltivazioni energetiche; anzi esse saranno certamente competitive con altre colture,

senza necessitare dei contributi comunitari.

In diversi paesi l'alcole etilico è già usato come carburante: il Brasile è stato uno dei primi ad utilizzarlo su larga scala: attualmente il 40 per cento del parco di autoveicoli circolanti funziona esclusivamente con alcole etilico idrato e il resto con miscela del 20 per cento di alcole etilico anidro e dell'80 per cento di benzina.

Negli Stati Uniti la miscela alcole-benzina, chiamata *gasohol*, rappresenta l'energia alternativa di gran lunga più usata e permette, fra l'altro, di utilizzare le eccedenze di mais che si accumulano come conseguenza del sistema di sostegno dei prezzi agricoli.

Negli Stati Uniti l'industria dell'alcole etilico carburante era inesistente dieci anni fa; oggi la produzione è di circa 1,3 miliardi di litri all'anno, il che permette una disponibilità di miscela pari al 3-4 per cento circa del mercato della benzina.

Nel 1983 sono stati lavorati negli Stati Uniti 4 milioni di tonnellate di mais, con un risparmio di 1.400.000 tonnellate di petrolio.

L'impiego di alcole etilico nei motori a scoppio in miscela con la benzina ha anche il vantaggio che l'alcole etilico ha un alto potere antidetonante, il che permette di eliminare dalla miscela alcole-benzina il piombo tetraetile, un prodotto, come si sa, molto nocivo e altamente inquinante, la cui progressiva eliminazione è prevista da precisi orientamenti della Comunità europea.

Onorevoli colleghi, mancano appena 15 anni al 2000 e viviamo una grande rivoluzione strutturale e culturale: abbiamo, finalmente, compreso che il nostro pianeta non rappresenta un sistema di beni illimitati, ma un sistema chiuso con dimensione, risorse e possibilità limitate.

La sopravvivenza umana e civile dipenderà dalla capacità di risolvere l'equazione popolazione—energia e una risposta strategica potrà e dovrà essere data dall'agricoltura.

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Le benzine super per autoveicoli possono essere messe in vendita miscelate con alcole etilico anidro in una percentuale non superiore al 10 per cento in volume.

L'alcole etilico usato per la miscelazione deve avere una gradazione superiore a 99,4 per cento in volume alla temperatura di 15,56 gradi centigradi.

L'alcole etilico anidro denaturato usato per la miscelazione con benzina dovrà avere la seguente composizione:

a) acqua: massimo 0,1 per cento in volume;

b) denaturante: 0,5 per cento in volume.

### ART. 2.

Come denaturante speciale deve essere usata una miscela di alcole metilico e benzolo, o altra miscela o sostanza stabilita dal Laboratorio centrale delle dogane e compatibile con l'anidrifazione.

### ART. 3.

L'alcole etilico anidro, prodotto a partire da piante alcoligene e da altre materie prime agricole, quando è destinato ad essere usato come carburante in miscela con la benzina, è esente, previa denaturazione sotto vigilanza UTIF, dall'imposta di fabbricazione e non è soggetto al trattamento fiscale previsto dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852 e successive modificazioni.

## ART. 4.

Limitatamente alle annate agrarie 1985-1986 e 1986-1987 i coltivatori, singoli od associati, ricevono un contributo in conto capitale pari a lire 300.000 per ettaro e, in proporzione, per ogni frazione di esso, destinato alla coltivazione di piante alcoligene conferite alle industrie della distillazione.

Per la concessione dei contributi suindicati è autorizzata una spesa di lire 15 miliardi per l'anno 1985, e di lire 30 miliardi per l'anno 1986.

La somma di cui al primo comma è assegnata alle regioni e il riparto avviene in base ai programmi di coltivazione presentati ed autorizzati dagli uffici regionali periferici entro il 30 novembre di ogni anno e sottoscritti dalle industrie della distillazione con contratti interprofessionali.

## ART. 5.

Le raffinerie di petrolio sono autorizzate ad aggiungere alla benzina super fino al 10 per cento in volume di alcole etilico anidro denaturato.

La miscela risultante deve essere venduta con la denominazione di « benzina super ».

## ART. 6.

L'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo è autorizzata a far disidratare e denaturare l'alcole etilico di origine agricola depositato nei propri magazzini, al fine di una successiva miscelazione con la benzina.

## ART. 7.

L'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo è autorizzata a ven-

dere alle raffinerie di petrolio l'alcole etilico anidro denaturato ad un prezzo per litro uguale a 0,70 volte il prezzo stabilito dal Comitato interministeriale prezzi per litro della benzina super, quotato nella settimana precedente la vendita.

ART. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.